

Registrazione fatture fornitori Si torna al passato

Con la circolare n. 1 del 17/01/2018 l'Agenzia delle entrate, a tempi scaduti posto che il versamento dell'Iva a debito del mese di dicembre 2017 è trascorso il 16 gennaio, ha fornito soluzione alla problematica a tutti nota da oramai un anno e per la quale in ogni sede si era chiesto urgenti chiarimenti.

L'Agenzia, nel dare atto della superiore normativa comunitaria sul punto, afferma (accetta) che per poter dedurre l'Iva concernente una fattura d'acquisto occorrono congiuntamente due presupposti:

1. Il bene deve essere stato acquistato ovvero il servizio acquisito, o in alternativa il relativo pagamento deve essere stato eseguito;
2. Il possesso materiale della relativa fattura del fornitore.

Conseguentemente, se a fronte di un acquisto effettuato il 28 dicembre 2017, la relativa fattura perviene il 17 gennaio 2018, quando la liquidazione dell'Iva del mese di dicembre è stata già liquidata, l'Iva relativa alla predetta fattura sarà detraibile nel mese di gennaio 2018. Più precisamente potrà essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno 2018 (ossia il 30.4.2019),

In sostanza, in via interpretativa e disconoscendo il contenuto letterale della nuova formulazione normativa (art. 19 e art. 25 del DPR n. 633/1972) che decorre dal 1° gennaio 2017, si ha un completo ritorno al passato, anche se con una riduzione del termine per la detraibilità che, fino a tutte le fatture 2016 era (e resta ancor oggi) fissata al secondo anno successivo alla esigibilità dell'imposta.

Il direttore responsabile
Dr. Lelio Cacciapaglia